

OGGETTO Accertamento negativo del credito



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TRANI

in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., come novellato l'art. 281 sexies c.p.c. dal d.l.vo n. 149/2022, sentita la discussione delle parti all'udienza del 7.10.2025, emette la seguente

S E N T E N Z A

definitiva nella causa civile iscritta al n. 1435 dell'anno 2024 del Registro Generale Affari Contenziosi

TRA

Parte_1

già

Parte_2

[...], in persona di sua procuratrice speciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Giuseppe Caia, con studio in Bologna, e Pier Paolo Grimaldi, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il domicilio digitale del primo

ATTRICE

E

Controparte_1

in persona del Segretario Generale legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Ufficio dell'Avvocatura Comunale, con sede in *CP_1* in persona degli avv.ti Giuseppe De Candia e Stefania Petruzzelli, ed

elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale

CONVENUTO

sulle

CONCLUSIONI

come rispettivamente precisate dalle parti a verbale della predetta udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato il 15.4.2024, la *Parte_1* ha qui convenuto il *Controparte_1*, deducendo quanto segue.

Essa è <<l'attuale gestore del servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di *CP_1* <<Con Convenzione rep. n. 3751 in data 14 giugno 1973 ... il *Controparte_1* concedeva in esclusiva a *CP_2* "il diritto ad impiantare ed esercire nel proprio territorio una rete di tubazioni per distribuire gas combustibili e di distribuire questi per usi domestici, artigiani, commerciali e similari, nonché per piccolo riscaldamento">>. Seguiva fra le parti <<atto aggiuntivo rep. n. 305 del 28 settembre 1989 ... a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 novembre 1980 n. 784, recante provvidenze finanziarie in favore del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, della connessa deliberazione *Per_1* in data 27 febbraio 1981 e della normativa generale emanata dal Ministero del Mezzogiorno del 6 luglio 1988>>. Dopo di che: prima, <<con atto del notaio *Persona_2* di Milano, rep. 277490/11200 del 9

settembre 1981, CP_2 conferiva a Parte_3 con decorrenza dal 1° settembre 1981, il complesso aziendale comprendente fra l'altro l'impianto di distribuzione del gas al servizio del Comune di CP_1 e poi, <<con atto del notaio Persona_3 di Torino, rep. n. 59073/-14411 del 21 dicembre 1993, Parte_3 era incorporata in Pt_1 - che dal <<settembre 2016 ... ha assunto la denominazione di Parte_1 - che pertanto subentrava nel rapporto concessorio>>. Ora, con <<determinazione n. 4752 del 27/12/2023, avente ad oggetto "Concessione del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio di CP_1 affidato in regime di proroga alla Pt_1 [...] (già Snam gas). accertamento dei costi di località dovuti dal gestore Pt_1 al Controparte_1, proprietario della rete, dal 01/01/2023 al 31/12/2023" ... il Controparte_1 ... [affermandosi] proprietario della parte dell'impianto di distribuzione del gas realizzato da Parte_1 che ai sensi dell'articolo 12 2° comma della Convenzione del 1973 è oggetto di Devoluzione Gratuita al Comune alla scadenza del rapporto concessorio ... [pretende dalla società attrice la corresponsione in suo favore della] <<componente della tariffa di distribuzione del gas denominata "costi di località", approvata dall'apposita Autorità di Regolazione (oggi denominata ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e riscossa dal concessionario del servizio pubblico ... per l'anno 2023, che l'Ente quantifica in euro 1.656.848,00, salvo conguaglio>>. Tanto il CP_1 afferma e pretende in quanto, <<in

ossequio a quanto disposto dal lodo arbitrale del 4 giugno 2004 intervenuto inter partes ... [richiamato nella predetta determina] la proprietà della rete e degli impianti per la distribuzione del gas metano oggetto di Devoluzione Gratuita alla scadenza della concessione ai sensi dell'articolo 12 2° comma della Convenzione del 1973, realizzati dall' **Pt_1** sarebbe stata conseguita dal Comune di **CP_1** a far data dal 1° gennaio 2006 e l'Ente, con trascrizione n. 4241 in data 9 marzo 2007, formalizzava la volturazione>>; e <<i costi di località [di cui alla menzionata tariffa,] che riguardano gli ammortamenti e la remunerazione degli investimenti della rete locale, sono dovuti dal gestore al proprietario della rete allorquando trattasi di soggetti distinti>>.

L'attrice contesta tale pretesa, sotto il duplice profilo della non intervenuta acquisizione degli impianti in parola alla proprietà del **CP_1** e del diritto comunque del gestore di fare proprio l'intero corrispettivo incassato dagli utenti, anche con riguardo alla componente costituita dai costi di località, quand'anche non vi fosse coincidenza del gestore con il proprietario della rete, oltre a contestare in ogni caso l'esattezza del quantum richiesto a rimborso dall'Ente.

Essa chiede pertanto: accertarsi e dichiararsi che <<non sussiste il diritto del **Controparte_1** di accertare e ottenere dalla **Parte_1** (già **Parte_1**) il rimborso della componente della tariffa di distribuzione del gas denominata "costi di località" per l'anno 2023 riferita alla parte

dell'impianto di distribuzione gas realizzato da **Parte_1** [...] che ai sensi dell'articolo 12 comma 2 della Convenzione del 1973 è oggetto di Devoluzione Gratuita alla scadenza del rapporto concessorio ... previa ... disapplicazione e/o annullamento e/o declaratoria di nullità e/o di inefficacia della determinazione dirigenziale n. 4752 del 27/12/2023 e ... [di tutti gli] altri atti eventualmente connessi, presupposti e conseguenti>>; ovvero, <<in estremo subordine>>, rideterminarsi l'ammontare di detti costi mediante consulenza tecnica d'ufficio.

Il **Controparte_1** resiste con comparsa di risposta tempestivamente depositata il 13.9.2024.

Identica questione, soltanto relativa ad annualità diverse da quella oggetto del presente giudizio, è stata già più volte decisa fra le stesse parti da altri giudici di questo Tribunale ed anche da questo stesso giudicante con sentenza n. 1035/2024 - avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito vantato dal **Controparte_1** nei confronti della **Parte_1** per il rimborso dei costi di località relativi all'anno 2015 - con conformi sentenze, le cui motivazioni questo giudicante, come già con la menzionata sentenza n. 1035/2024, ribadisce di fare proprie come di seguito, siccome perfettamente aderenti alla fattispecie anche quivi oggetto di controversia e del tutto condivisibili (v. Cass. 28.7.2023 n. 23071).

Si richiama anche qui in particolare la sentenza n. 1376/2023, emessa fra le stesse parti a definizione del giudizio n.

1363/2021 R.G. Trib. Trani, di accertamento negativo del credito relativo al rimborso dei costi di località relativi all'anno 2020.

Sulle medesime difese delle parti, rispetto a quelle svolte nel presente giudizio, il decidente di quella causa ha così correttamente motivato.

Non è fondata l'eccezione di giudicato sollevata dal **CP_1** in forza del suddetto lodo intervenuto tra le parti, il quale avrebbe definitivamente statuito in ordine al passaggio di proprietà della rete di distribuzione del gas in territorio di **CP_1** dall'allora **Pt_1** all'ente civico alla scadenza della concessione, in data 31.12.2005.

Con riguardo ai rapporti giuridici di durata, infatti, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale, che, di norma, ne preclude il riesame in diverso processo, spiegando efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, trova limite nell'ipotesi di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (v. Cass. n. 37269/2021; Cass. n. 20765/2018).

Così, nel caso che qui ricorre, di una nuova regolamentazione normativa della fattispecie, l'efficacia esterna del giudicato non può operare (v. Cass. n. 10430/2023), ai fini della verifica della sua estensione, poi, la sua interpretazione dovendosi condurre alla stregua dei canoni esegetici relativi alle norme e non agli atti e ai negozi giuridici (v. Cass., SS.UU., n.

24664/2007).

Ed infatti, nel caso del presente giudizio, il lodo inter partes invocato dal **CP_1** ha statuito sulla durata della concessione, individuandola - alla luce della sopravvenienza normativa di cui al d.l.vo n. 164/2000, <<che ha introdotto una scadenza legale delle concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale>> e operando nel caso il c.d. periodo transitorio - nella data del 31.12.2005 e stabilendo quindi che <<è a quest'ultima data che la concessione che ne occupa verrà, ex lege, a scadere per effetto del sopracitato ius superveniens>>. Dopo di che esso ha riconosciuto il diritto del **CP_1** di acquisire la proprietà della rete, disponendo, quanto alla decorrenza, che, essendo questa, nella convenzione intercorsa tra le parti e nei successivi patti modificativi, correlata alla <<scadenza della concessione>>, è <<a decorrere dal 1.1.2006 [che] la rete realizzata dalla concessionaria ... sarà acquisita in piena proprietà dal **Controparte_1**

È allora incontrovertibile la inoperatività dell'autorità di cosa giudicata del lodo in parola, per ciò che, sulla fattispecie in questione, riconducibile ad un rapporto di durata, sono poi intervenuti fatti sopravvenuti e precisamente modifiche normative, quali l'art. 23, co. 4, d.l. n. 273/2005, conv. in l. n. 51/2006, che ha prorogato la durata delle concessioni del tipo di quella oggetto di causa.

Discende infatti che l'accertamento contenuto nel lodo - che ha individuato il termine di durata del rapporto concessorio e così

il momento in cui si sarebbe verificato il passaggio di proprietà della rete, facendo riferimento alla scadenza ex lege del rapporto medesimo, sulla scorta della normativa vigente in quel momento - non può non risentire dell'effetto prodotto sulla durata della concessione, con quel che secondo il lodo ne consegue in relazione al trasferimento della proprietà della rete, dalla sopravvenienza normativa ulteriormente occorsa.

Ciò posto, l'interpretazione del lodo, come innanzi a condursi alla stessa stregua delle norme, avuto riguardo alla sopravvenuta proroga ex lege del rapporto concessorio, porta a ritenere che questo non potrà che cessare alla scadenza di tale proroga, sicché sarà solo in tale momento che il **CP_1** potrà acquisire in proprietà gli impianti distributivi realizzati dalla concessionaria, in forza del collegamento che il lodo ha stabilito tra scadenza della concessione e passaggio di proprietà delle opere.

L'art. 23, co. 4, d.l. n. 273/2005, conv. in l. n. 51/2006, è venuto a disporre che <<i termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali

dell'intervento>>, così stabilendo una proroga ex lege della concessione oggetto di causa fino al 21.6.2012.

Dopo di che, sebbene tale termine sia scaduto, nondimeno deve ritenersi che il rapporto concessorio sia ancora in essere e dunque l'acquisizione della proprietà della rete da parte del

CP_1 continua a non avere luogo, in mancanza della pubblicazione da parte dell'<<Ambito Parte_4

[...] >> di una gara per l'affidamento del servizio pubblico dell'attività di distribuzione del gas naturale.

A questo riguardo, infatti, va osservato che: 1) tale servizio può essere affidato esclusivamente mediante gara, nell'ambito dei c.d. ambiti territoriali minimi, ex artt. 14, co. 1, d.l.vo n. 164/2000, 46-bis d.l. n. 159/2007, 24, co. 4, d.l.vo n. 93/2011, e giusta quanto statuito dai dd.mm. del 19.1.2011, di <<Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale>>, e del 18.10.2011, di <<Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale>>, che nell'All. 1 individua l'ambito territoriale relativo ai Comuni di Trani, Barletta e CP_1); 2) pur dovendosi reputare cessato il c.d. periodo transitorio di durata della concessione fissato dall'art. 15, co. 5, d.l.vo n. 164/2000, come rideterminato dall'art. 1, co. 69 l. n. 239/2004, che vi poneva fine al 31 dicembre 2007, in quanto superato dal richiamato art. 23 d.l. n. 273/2005, che statuiva una proroga ex lege della concessione sino al 21.6.2012, vi è che in ogni caso, in assenza

di pubblicazione della nuova gara per l'affidamento del servizio, ed anzi sino all'aggiudicazione da parte del nuovo affidatario, le concessioni in essere non possono che considerarsi prorogate ope legis.

Tanto è confermato dal disposto dell'art. 14, co. 7, d.l.vo n. 164/2000, che obbliga <<il gestore uscente ... a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento>>.

Cosicché, in definitiva, a fronte dell'inerzia dei Comuni interessati, nonché in assenza di intervento sostitutivo regionale, di cui all'art. 14, co. 7, cit., il rapporto concessorio in parola deve ritenersi tuttora operante in regime di prorogatio, con conseguente inoperatività del meccanismo traslativo della rete, correlato alla scadenza del rapporto concessorio.

Né alcuna rilevanza riveste in contrario la trascrizione del trasferimento del diritto dominicale operata dall'amministrazione comunale in data 9.3.2007, avendo la stessa efficacia meramente dichiarativa.

Deriva la fondatezza anche nel caso del presente giudizio della domanda attorea di accertamento negativo del credito, con riferimento al credito di rimborso dei costi di località vantato dal **Controparte_1** per l'anno 2023, priva di valore essendo in contrario la determina del **CP_1** n. 4752 del 27.12.2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, all. E, l. n. 2248/1865.

Rimangono con ciò assorbite le questioni ulteriori, relative alla effettiva spettanza al proprietario anziché al gestore dei costi di località e alla loro quantificazione.

La speciale complessità della vicenda, in fatto e in diritto, donde l'«assoluta incertezza» delle questioni sottese alla controversia, giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese di causa (v. C.Cost. n. 77/2018).

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta dalla **Parte_1** già **Parte_2**

[...] in persona di sua procuratrice speciale, nei confronti del **Controparte_1**, in persona del Sindaco in carica, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inesistente il diritto di credito come in narrativa vantato dal **CP_1** **[...]**, per rimborso dei costi di località relativi all'anno 2023;

- dichiara le spese di causa integralmente compensate fra le parti.

Trani, 26.1.2026

IL G.O.T.

dott. Nicola Milillo